

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE relative alla fornitura di Energia Elettrica per disagio fisico ed Assegni di maternità (MAT)

ART. 1 Oggetto

- a)** Il presente disciplinare costituisce uno strumento in grado di fornire informazioni utili di carattere generale che possano orientare il cittadino nella fruizione delle prestazioni sociali agevolate;
- b)** Per prestazioni sociali agevolate s'intendono gli aiuti economici e i servizi di assistenza che spettano ai cittadini che ne hanno diritto sulla base della loro condizione economica sociale attestata dall'Isee che, ai sensi del DPCM n.159/2013, costituisce requisito di accesso ai contributi economici e ai titoli per l'acquisto dei servizi;

ART. 2 Convenzione Comune di Bari/CAF

- a)** Il Comune di Bari, al fine di semplificare i rapporti tra Amministrazione e cittadino, ha già avviato da diversi anni una proficua collaborazione con i CAF/CAAF operanti sul territorio comunale e che intende rinnovare, previa pubblicazione di apposito Avviso Pubblico;
- b)** Tale collaborazione prevede la gestione degli adempimenti previsti dall'art.74 del D.Lgs n.151/2001 (che ha sostituito l'art.66 della legge 448/98), relativo all' "Assegno di Maternità" concesso dai Comuni, ai sensi del D.Lgs n.109/98 e successivi regolamenti di attuazione;
- c)** La collaborazione è stata altresì estesa in materia del Bonus Energia (ai sensi del Decreto interministeriale del 28/2/2007), per la gestione dell'intera procedura per la richiesta delle agevolazioni sulle tariffe elettriche. Nei suindicati adempimenti relativi ai Bonus, è inclusa la trasmissione telematica delle informazioni, inerenti gli utenti beneficiari, al Sistema di Gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE) che rappresenta il sistema informatico attraverso il quale vengono gestite le operazioni per verificare che il richiedente il bonus abbia i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ottenere l'agevolazione;

ART. 3 ASSEGNO DI MATERNITA'

Descrizione del servizio

- a)** Trattasi di una misura di contrasto alla povertà, concessa dai Comuni ed erogata dall'Inps (ex art.65 della Legge 448/98) e non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali di indennità per la nascita del proprio figlio;
- b)** La ricezione delle richieste e l'attività istruttoria viene svolta dai CAF in convenzione con il Comune di Bari;
- c)** Le richieste di fruizione dell'assegno, corredate dell'attestazione Isee e del riepilogo dei dati di calcolo dell'assegno vengono trasmesse dai Caf ai Municipi di competenza;
- d)** A seguito di verifica della residenza del richiedente, il Municipio definisce il diritto alla fruizione dell'assegno adottando provvedimento di concessione o di diniego e autorizza il CAF alla trasmissione

telematica della pratica all'Inps che provvede ad erogare la prestazione secondo le modalità indicate dalla richiedente

Documenti da presentare:

Si fa riferimento alla normativa vigente in materia:

ART. 4 BONUS ENERGIA PER DISAGIO FISICO

Descrizione del servizio

Il bonus energia, o bonus elettrico, è uno sconto applicato sulle bollette dell'energia elettrica introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'Energia Elettrica con delibera n. 117 del 6/8/2008, al fine di assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie in condizioni di disagio fisico;

Il bonus elettrico per disagio fisico è misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico.

Il bonus per disagio fisico per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

È stato introdotto dalla normativa nazionale e successivamente attuato con provvedimenti di regolazione dell'Autorità.

Documenti da presentare:

Si fa riferimento alla normativa vigente in materia:

ART. 5 SERVIZI OFFERTI DAI CAF

a) relativamente all'ISEE

Il CAF sopra generalizzato, già convenzionato con l'INPS per la ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE, si impegna, senza oneri per il cittadino, a garantire ai cittadini le seguenti attività:

- assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, ricezione e rilascio dell'attestazione della presentazione delle stesse agli interessati
- trasmissione entro i 10 gg successivi dei dati per via telematica al sistema informativo dell'INPS per il calcolo ISEE con rilascio all'utente della certificazione attestante la situazione economica

b) relativamente agli Assegni di maternità

IL CAF si impegna, senza oneri per il cittadino, a garantire ai cittadini le seguenti attività:

- fornire le dovute informazioni agli utenti richiedenti gli assegni di maternità o al nucleo familiare
- prestare assistenza nella compilazione cartacea e telematica del modello di richiesta dell'assegno di maternità
- trasmettere le domande e gli elenchi dei beneficiari in formato cartaceo e/o in formato digitale (excel) al Comune/ Municipio di appartenenza del richiedente

- trasmettere telematicamente all'INPS, sulla base indicazioni fornite dallo stesso Ente, le domande alle quali il Comune ha concesso il beneficio, mediante apposito atto dirigenziale ,previa verifica dei requisiti di residenza e composizione del nucleo familiare, che sarà trasmesso al CAF e all'INPS
- verificare sulla piattaforma dell'Inps l'accettazione dell'istanza
- archiviare i dati n forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per n. 2 anni

c) Relativamente al Bonus Energia per disagio fisico

IL CAF si impegna, senza oneri per il cittadino, a garantire ai cittadini le seguenti attività:

- assistere i cittadini che richiedono prestazioni in parola per la compilazione telematica della istanze necessarie per l'ottenimento del beneficio
- controllare la completezza dei dati riportati dell'istanza ed acquisire il documento di identità del richiedente, quale supporto indispensabile per l'autocertificazione
- trasmettere alla piattaforma SGATE (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it
- conservare i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico in formato cartaceo o elettronico per 5 anni dalla data di trasmissione a SGATE per eventuali verifiche

ART. 6 VERIFICHE E CONTROLLI

E' facoltà del Comune di Bari – Ripartizione Servizi alla Persona effettuare controlli mediante la somministrazione di questionari per *la customer satisfaction* e la *Job satisfaction* rispetto alle prestazioni di assistenza offerte dai CAF in convenzione con il Comune di Bari;

ART. 7 OBBLIGHI DEL COMUNE

a) Il Comune di Bari si fa carico di erogare ai CAF convenzionati un contributo forfettario "*pro utente*" affinché i cittadini possano fruire gratuitamente del servizio di assistenza per accedere alle prestazioni sociali agevolate di cui al presente disciplinare. I requisiti per fruire dell'assistenza dei CAF sono i medesimi previsti per la fruizione delle prestazioni sociali agevolate;

b) Il Comune s'impegna a diffondere ai cittadini una puntuale informazione circa il servizio gratuito offerto in materia di assistenza per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate e oggetto del presente disciplinare;

c) Il Comune s'impegna, altresì, ad informare gli utenti relativamente alle sedi degli sportelli dei Caf presenti nel territorio barese e convenzionati con il Comune di Bari per effettuare prestazioni di assistenza;

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE

Il presente disciplinare entrerà in vigore con la stipula e sottoscrizione delle convenzioni con i CAF per il biennio 2025/2026;

ART. 9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

a) Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia di prestazioni sociali agevolate;